

Assicurazione complementare SANFIT

Condizioni speciali
Edizione 2007

Indice

I	Spese di trattamento	2
1	Medicina naturale	2
2	Misure preventive	2
3	Promozione della salute	2
II	Disposizioni finali	2
4	Copertura complementare	2
5	Cumulo delle prestazioni	2
6	Durata della copertura assicurativa e termine di disdetta	2

I Spese di trattamento

Art. 1 Medicina naturale

- 1.1 La CSS prende a carico il 90% delle spese di trattamento ambulatorio secondo i metodi terapeutici della medicina naturale riconosciuti dalla CSS, a condizione che il fornitore di cure possa attestare di aver seguito una formazione adeguata o sia membro di un'associazione professionale riconosciuta dalla CSS.
- 1.2 Sono prese in considerazione solo le misure relative al trattamento di un'affezione, ad esclusione delle misure preventive. La CSS si riserva il diritto di chiedere al terapeuta di quale disturbo soffre l'assicurato.
- 1.3 La CSS possiede una lista di terapie, nonché una lista di naturopati e terapeuti che riconosce. Queste liste sono costantemente aggiornate e possono essere consultate presso l'assicuratore dove un estratto può essere richiesto.
- 1.4 L'assicurato s'impegna a pagare, per anno civile, i primi 300 franchi dei trattamenti per i quali la CSS avrebbe concesso le proprie prestazioni previste nel presente articolo.

Art. 2 Misure preventive

La CSS prende a carico il 90% delle spese delle misure mediche prescritte o effettuate da un medico a scopi di prevenzione per la salute dell'assicurato, fino ad un massimo di CHF 300 per anno civile.

Art. 3 Promozione della salute

- 3.1 La CSS prende a carico, fino ad un massimo di CHF 300 per anno civile, il 90% delle spese delle misure atte a promuovere la salute nel campo del fitness, della gravidanza, della ginnastica della schiena o di altri temi legati alla salute.
- 3.2 Per le spese menzionate al capoverso 1, che sono a cavallo di due anni civili, l'importo massimo previsto non può essere accumulato.
- 3.3 Per garantire la qualità, le prestazioni saranno versate solo per i fornitori di prestazioni riconosciuti dalla CSS. Il versamento delle prestazioni può essere subordinato all'effettiva realizzazione delle misure.
- 3.4 La CSS possiede una lista delle misure, dei corsi e dei fornitori di prestazioni riconosciuti. Questa lista è regolarmente aggiornata e può essere consultata presso l'assicuratore dove un estratto può essere richiesto.

II Disposizioni finali

Art. 4 Copertura complementare

- 4.1 Le prestazioni garantite nelle presenti condizioni speciali sono versate in aggiunta a quelle previste dall'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal.
- 4.2 Tali prestazioni non possono tuttavia servire a compensare le spese legate alla franchigia e alla partecipazione alle spese imposte dall'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal o da un'altra assicurazione complementare.
- 4.3 Il diritto alle prestazioni si estingue quando l'assicurato non è più coperto dalla presente assicurazione.

Art. 5 Cumulo delle prestazioni

- 5.1 Le prestazioni della presente assicurazione complementare sono concesse in priorità, se l'assicurato ha concluso presso la CSS, altre assicurazioni complementari con delle prestazioni simili.
- 5.2 Le prestazioni simili di altre assicurazioni complementari concluse presso la CSS, non sono cumulabili con quelle delle presenti condizioni speciali.

Art. 6 Durata della copertura assicurativa e termine di disdetta

- 6.1 In deroga agli articoli 6 e 14 delle condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione complementare individuale e 8.2 per l'assicurazione complementare collettiva, l'assicurato può disdire la presente copertura assicurativa per il 31 dicembre di un anno civile tramite preavviso di 3 mesi e a condizione che l'affiliazione alla presente assicurazione sia durata almeno 36 mesi.
- 6.2 Se la presente assicurazione non è disdetta al termine della prima scadenza, sarà rinnovata per un ulteriore periodo di 12 mesi.